

D.P.R. 19 dicembre 2000, n. 449: Regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative (n. 6, allegato 1, della legge n. 50/1999).

(Pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 6);

Visto l'articolo 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000, in quanto le regole procedurali di raccordo fra le procedure ispettive e gli strumenti di controllo dell'attività del liquidatore, non costituiscono specifiche norme connesse con la semplificazione in oggetto, ma rappresentano l'insieme delle disposizioni fissate dall'ordinamento relativamente agli istituti delle ispezioni e dei controlli;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia;

**Emana
il seguente regolamento:**

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative.

Art. 2. - Sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative

1. La sostituzione del liquidatore per irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile ¹, è effettuata con decreto dirigenziale delle

¹ Si riporta l'articolo 2545 C.C. nella sua precedente formulazione:

“Art. 2545 - Sostituzione dei liquidatori

1. In caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale”.

Con la riforma del diritto societario, tale articolo è stato ora sostituito dall'art. 2545-octiesdecies, che si riporta:

“Art. 2545-octiesdecies. (Sostituzione dei liquidatori).

direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Copia del decreto è inviata, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

2. Se la nomina del liquidatore è stata disposta dall'autorità giudiziaria, la richiesta di sostituzione dei liquidatori al tribunale, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, è effettuata dalle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Contestualmente, copia della richiesta è inviata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Al procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario di cui al presente regolamento si applicano le garanzie previste per i procedimenti sanzionatori dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3. - Rilevazione di irregolarità e ritardi

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, individua i raccordi con le procedure ispettive esistenti e gli specifici strumenti di controllo dell'attività del liquidatore in modo da garantire uniformità nella rilevazione delle irregolarità e dei ritardi di cui all'articolo 2.

Art. 4. - Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato:

a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1. *In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.*

2. *Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.*

3. *Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità [di vigilanza] (I) formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo”.*